



Mantova, li 24 Dicembre 2012
 Circolare N. 48/2012

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Con l'avvicinarsi del periodo natalizio ritorna di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza siamo soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.

Dal punto di vista della deducibilità possiamo avere:

- ➔ Beni interamente deducibili se di valore **NON superiore** ad € 50,00 comprensivo dell'IVA indetraibile;
- ➔ Beni soggetti al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08 se di valore **superiore** ad € 50,00

Per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile, pertanto occorre che l'imponibile non superi i seguenti limiti:

aliquota Iva propria del bene	Imponibile massimo
21%	€ 41,32
10%	€ 45,45
4%	€ 48,08

Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19.11.2008

nel limite del 1,3%	fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	N.B. La parte di spesa eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.	
nel limite dello 0,5%			per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
nel limite dello 0,1%			per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

Sotto il profilo Iva:

- gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad € 25,82 hanno IVA detraibile;
- quelli di valore superiore a € 25,82 hanno IVA totalmente indetraibile.

Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente:

- ai fini redditi (€ 50,00)
- ed ai fini Iva (€ 25,82),

rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall'Iva indetraibile, che come è noto **va ad incrementare il costo dell'omaggio** ai fini delle imposte dirette.

Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Vecchi Rag. Cristina
 Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 telefono 0376/369448/9 - 224070/1
 telefax 0376/369449
 Codice Fiscale e
 Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001

per le procedure relative a

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Campostrini Rag. Barbara
 Lodigiani Rag. Angelo
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Sega D.ssa Barbara
 Scaini Dott. Fabio


ESEMPIO: Iva indetraibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19.11.08

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene del costo € 42,00 + Iva 21% (€ 8,82): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo.

A questo punto il costo complessivo del bene (€ 50,82) risulta superiore al limite di € 50,00 e, quindi, la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19.11.08.

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ai propri clienti n.100 beni di valore unitario pari ad € 40,00 + Iva 21% (€ 8,40): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo.

Essendo però il costo unitario del bene comprensivo di Iva inferiore ad € 50,00 (€ 40,00 + € 8,40 = € 48,40) potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

ESEMPIO: Iva detraibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ai propri clienti n.100 beni di valore unitario pari ad € 25,00 + Iva 21% (€ 5,25): poiché l'imponibile è inferiore ad € 25,82, l'imposta è interamente detraibile;

essendo poi il costo unitario del bene inferiore ad € 50,00 (€ 25,00) potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

Cesto natalizio

Relativamente agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell'Iva resta consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di costo unitario inferiore a Euro 25,82.

Qualora l'omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo (*es: il cesto natalizio*), per la verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell'Iva **si deve considerare il costo unitario nel suo complesso**, anziché quello dei singoli componenti.

Omaggi a dipendenti dell'impresa o del professionista: il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "**spese per prestazioni di lavoro dipendente**" e non nelle spese per omaggi;

pertanto, **tali costi sono interamente deducibili** dal reddito d'impresa.

Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Tuttavia va rilevato che, come chiarito dalla C.M. 59/E del 22/10/2008, in riferimento alle erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 51 c. 3 TUIR le erogazioni in natura (*sotto forma di beni e servizi*) sono tassabili in capo al dipendente se superano l'importo di € 258,23 complessivo nel periodo d'imposta.

L'IVA è indetraibile (tabella pag. 3).



Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio

⇒ Beni che NON formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa è sempre irrilevante ai fini dell'Iva.

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio").

Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di **beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa**.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da <i>soggetti</i> <i>Imprenditori</i> a <i>Clienti/Fornitori</i>	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50,00	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2, co. 2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50,00	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co. 2 Tuir)	(C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2)
Da <i>soggetti</i> <i>Imprenditori</i> a <i>Dipendenti</i>	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72
Da <i>professionisti</i> a <i>Chiunque</i>	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86)	Acquisto: Iva detraibile Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50,00		Acquisto: Iva indetraibile
	Beni di costo unitario superiore a € 50,00		Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72



⇒ Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda e/o i beni che l'azienda commercializza.

- dal momento che all'atto dell'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione e, quasi sempre, vengono gestiti come costi inerenti all'attività aziendale dedotti interamente ai fini dei redditi e interamente detraibili ai fini Iva,

la loro cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva sulla base del valore normale del bene stesso;

- spetterà comunque all'azienda erogante decidere (*ragioni di "eleganza" lo sconsigliano*) se esercitare o meno la rivalsa IVA nei confronti del soggetto omaggiato.

Per quanto riguarda **i professionisti**:

dal punto di vista delle imposte dirette

la deducibilità del costo sostenuto all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal valore unitario del bene, è integrale fino al limite dell'1% dei compensi di periodo; oltre tale limite l'importo non risulta più deducibile;

dal punto di vista dell'Iva

vale invece quanto in precedenza affermato per le imprese che omaggiano i propri clienti con beni che non costituiscono oggetto della propria attività.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it per i clienti in possesso di password